REGOLAMENTO (CEE) N. 1955/83 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 1441/83 per quanto riguarda il termine per la stipulazione del contratto di ammasso privato di formaggio Pecorino romano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1441/83 della Commissione (3) prevede le modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggio Pecorino romano ; che, per quanto riguarda la stipulazione del contratto, l'articolo 2, paragrafo 2, non ha previsto alcun termine entro il quale il contratto debba essere stipulato ; che risulta quindi necessario introdurre in detto regolamento una disposizione secondo la quale il contratto deve essere stipulato entro e non oltre quaranta giorni dalla data di inizio dell'ammasso contrattuale ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1441/83 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Il contratto di ammasso è stipulato :

a) per iscritto e con l'indicazione della data d'inizio dell'ammasso contrattuale ; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto ;

b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.
(3) GU n. L 146 del 4. 6. 1983, pag. 12.